



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Cavour, n. 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441

www.comune.villafrancapiemonte.to.it

PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 412 DEL 14/07/2026

OGGETTO: RINNOVO PROGETTO DI LAVORO PER N. 1. (UNO) SOGGETTO PER IL PERIODO DAL 01/07/2026 AL 30/09/2026. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA COESA S.C.S. Impresa Sociale CIG: BC62C82BD8

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Attesa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi del Decreto sindacale n. 9 del 16.12.2025 con il quale alla sottoscritta è stata attribuita, tra l'altro, la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 6 del 09.01.2026 con la quale sono stati identificati i responsabili dei procedimenti amministrativi per l'Area affidata alla direzione dello stesso;

Visti:

- La L.241/1990;
- Il D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta n. 117 del 30/08/2001, e s.m.i., e in particolare l'art. 93, c. 2;
- Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Villafranca Piemonte;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-27;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e la relativa nota di aggiornamento;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2025 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – parte finanziaria – periodo 2025-2027;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22.03.2025 è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione – 2025-2027;
- Con determinazione n. 1104 del 16/12/2025, è stato attivato per n. 1 (uno) soggetto per il periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026 un progetto di lavoro a tempo determinato, affidando l'incarico alla Cooperativa Cultura e Ambiente S.C.S. A.R.L.;

Vista la nota prot. 9534 del 01.07.2026, con la quale l'IMPRESA SOCIALE COESA S.C.S. con sede legale Piazza Terzo Alpini n. 1 – 10064 – PINEROLO (TO) – P.IVA 07014580018 ha fatto pervenire preventivo per rinnovo incarico amministrativo che prevede un impegno di 36 ore settimanali, livello A1, per la durata di n. 3 mesi, per una spesa complessiva di €. 8.400,00 oltre ad €. 1.848,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 10.248,00;

Ritenuto di impegnare l'importo di € 10.248,00 (IVA inclusa), necessari per il rinnovo di n. 3 mesi progetto di lavoro per il periodo dal 01.07.2026 al 30.09.2026 al Capitolo 603, Voce 4210 "SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO COMUNALE", Missione 01, Programma 05, Titolo 1, del Bilancio 2026- 2028;

Dato atto che il secondo comma, dell'art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale.

Dato, altresì atto, ai sensi del citato art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 192, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: progetto di lavoro a tempo determinato per n.1 (uno) soggetto per il periodo dal 01.07.2026 al 30.09.2026;
- importo della fornitura: 8.400,00 oltre ad €. 1.848,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 10.248,00;
- forma del contratto: ai sensi del secondo periodo, del primo comma, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910 / 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dal secondo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato:

- che l'art. 50, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad €. 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'allegato I.1, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni definiscono, alla lettera d), del primo comma, dell'art. 3, l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- ai sensi del secondo periodo, del primo comma, dell'art. 54, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato.

Vista l'offerta con nota prot. 9534 del 01.07.2026, con la quale l'IMPRESA SOCIALE COESA S.C.S. con sede legale Piazza Terzo Alpini n. 1 – 10064 – PINEROLO (TO) – P.IVA 07014580018 ha fatto pervenire preventivo per il rinnovo alle attività del Comune, concernente un incarico che prevede un impegno di 36 ore settimanali, livello A1, per la durata di 1 mese, per una spesa complessiva di €. 10.248,00;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, i termini dilatori previsti di cui al terzo e quarto comma, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea.

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema Durc On Line numero protocollo INAIL_54356088 emesso in data 30/05/2026 con scadenza al 27/09/2026 per la ditta COESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE;

Ritenuto di affidare alla COESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE – sede legale Piazza Terzo Alpini - 10064 Pinerolo (TO) l'incarico sopra descritto;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62.

DETERMINA

- 01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 02) Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, l'incarico relativo al supporto alle attività del Comune, concernente un incarico che prevede un impegno di 36 ore settimanali, livello A1, per la durata di n. 3 mesi dal 01.07.2026 al 30.09.2026 a supporto e collaborazione con l'attività cimiteriali, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui al primo comma, dell'art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni ai sensi del secondo comma, dell'art.17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 03) Di impegnare ai sensi dell'art. 183, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e del principio contabile applicato all'allegato 4/2, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse la relativa spesa di €. 10.248,00 Capitolo 603 voce 4210 articolo 99 "SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO COMUNALE", Missione 1, Programma 05, Titolo 1, del Bilancio 2026- 2028, competenza 2026.
- 04) Di dare atto che il Codice Identificativo Gara assegnato per l'incarico in argomento risulta essere il BC62C82BD8.
- 05) Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 06) Di dare atto che, ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 183, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area Contabile ai sensi e per gli effetti del settimo comma, dell'art. 183 e dell'art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 07) Di dare atto che, ai sensi del secondo periodo, del primo comma, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910 / 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2014.
- 08) Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 09) Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione negli importi fissati con deliberazione n. 598, del 30.12.2024.

10) Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

11) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni da quello di pubblicazione all'Albo Pretorio Online.

14) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On Line ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

15) Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e del terzo comma, dell'art. 28, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
Emanuela DEMELAS

Villafranca Piemonte, li 14/07/2026

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge.

Villafranca Piemonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE